

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 551

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARINO, MUZIO e PAGLIARULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2001

—————

Modifiche all’articolo 19 dello Statuto della Banca d’Italia,
di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 12 gennaio 1991, n. 13, stabilisce che al Presidente della Repubblica, oltre agli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali, spetti anche l'approvazione della nomina, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, del governatore della Banca d'Italia.

L'articolo 19 dello Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, stabilisce al primo comma, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, che «il Consiglio superiore nomina e revoca il governatore, il direttore ge-

nerale e i due vice direttori generali» senza tuttavia indicare un termine di scadenza del mandato.

Questo privilegio di una nomina senza limiti temporali - «a vita» - è certamente un retaggio del passato, che non corrisponde al ruolo profondamente mutato dell'Istituto ed alle funzioni diverse che è chiamato ad assolvere nel mutato contesto, soprattutto dopo l'ingresso dell'Italia nella moneta unica. Di qui la necessità di una modifica alla normativa vigente, che preveda un termine di scadenza dell'incarico, fatta salva la possibilità di un rinnovo della nomina per una sola volta e per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, all'articolo 19, primo comma, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata dell'incarico del governatore è di cinque anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque non superiore ad altri cinque anni».

